**Disegno di legge sulla sostenibilità degli investimenti pubblici**

**Modificazione all’articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese: Norme di trasparenza**

Proponenti: cons. Luca Zeni

Trento,

**Disegno di legge sulla sostenibilità degli investimenti pubblici**

**Modificazione all’articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese: Norme di trasparenza**

Relazione accompagnatoria

L’articolo 33 della legge provinciale n. 6/1999 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) prevede al comma 3 che i rapporti tra la Provincia e Trentino Sviluppo siano regolati da una convenzione che stabilisce, tra l’altro, le modalità per la richiesta, da parte della Provincia, di specifici interventi, rilevanti per lo sviluppo economico e per la salvaguardia dell'occupazione, che la società è tenuta a realizzare, in quanto possibile, con le modalità ritenute più opportune per una diligente gestione ed i criteri e le modalità per determinare le condizioni di disposizione dei beni.

La Convenzione con Trentino Sviluppo è l’elemento cardine su cui si poggiano scelte di politica economica di grande rilievo e, ovviamente, scelte di investimento di ingenti risorse finanziarie pubbliche, auspicabilmente surrogate da analisi preventive che attestino il “rientro” certo o quantomeno probabile dell’investimento medesimo.

La Convenzione attualmente in essere è stata approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 681/2013 e prevede:

* all’art. 6, comma 4, che “*la Provincia può richiedere l’inserimento nella proposta di piano di specifici interventi, sottoposti a preventiva valutazione; nel caso quest’ultima non offra elementi sufficienti per giustificare l’intervento, la Giunta provinciale può comunque disporne l’inserimento nel piano, sulla base di una valutazione estesa ai benefici generali e collettivi che dall’intervento medesimo possono derivare* ovvero casi di urgenza o per altre motivate esigenze.”;
* al comma 6 dell’art. 7, (Utilizzo del Fondo Attività Economiche) che il fondo previsto dall’art. 33 della legge 6/1999 possa essere utilizzato per l’assunzione di partecipazioni funzionali al sostegno di iniziative economiche anche esterne al territorio provinciale, purché d’interesse per l’economia produttiva trentina, con le modalità di gestione, amministrazione, rendicontazione, istruttoria e restituzione previste dalla convenzione e nel rispetto delle disposizioni stabilite dagli “Indirizzi”.

Si comprende e si condivide la ragione di fondo del sopra citato art. 6 comma 4, in quanto ovviamente non tutti gli interventi effettuati dalla finanziaria pubblica provinciale possono e/o debbono avere un chiaro e certo ritorno economico dell’investimento, in quanto – tanto per fare un esempio – gli investimenti nel settore funiviario invernale e nella miriade di piccole e grandi società a partecipazione pubblica che gestiscono le stazioni sciistiche non riescono per definizione ad accertare preventivamente un rientro, ma hanno una funzione di volano per l’economia turistica delle valli che è di indubbio valore, anche se possono essere svolte valutazioni approfondite sul contesto di riferimento.

Esaminando gli indirizzi per gli interventi effettuati da Trentino Sviluppo allegati alla delibera di Giunta n. 1165/14, si desume un quadro di regole assai puntuale e preciso in merito ai criteri con cui Trentino Sviluppo può effettuare partecipazioni al capitale di società private.  Art. 17 degli Indirizzi, denominato *“Partecipazione nel capitale delle imprese con la logica dell’investitore privato”*, si prevede che la Società possa assumere direttamente partecipazioni di minoranza nel capitale di imprese quando l’apporto di capitale si verifica in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato individuate ai sensi delle normative comunitarie vigenti in materia.

All’articolo 25 degli Indirizzi, denominato *“Interventi nel capitale di imprese al di fuori della logica dell’investitore privato”,* si prevede invece che la Società può, anche al di fuori della logica di un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato, partecipare direttamente al capitale di imprese esistenti che presentino rilevante interesse collettivo. Costituiscono rilevante interesse collettivo l’erogazione di servizi pubblici in concessione o l’accettazione di clausole sociali stabilite dall’ente pubblico. Nel caso che dette clausole riguardino l’obbligo al mantenimento di prefissati livelli occupazionali, questi ultimi non possono essere inferiori a 100 unità lavorative annue. Comunque sia, le partecipazioni di cui si parla devono essere effettuate con i seguenti requisiti: a) le partecipazioni possono essere solo di minoranza; b) deve sussistere la garanzia di mantenimento degli investimenti privati preesistenti alla partecipazione; c) la partecipazione in ogni singola impresa non può superare l’ammontare di 1 milione di euro annui; d) non possono essere acquisite partecipazioni in imprese manifestamente improduttive o che non siano in grado di correggere eventuali squilibri economico-patrimoniali con un piano di riassetto finanziario o ristrutturazione produttiva. Le partecipazioni previste in questo articolo devono essere notificate alla Commissione europea prima della loro attuazione, a meno che non si tratti di interventi partecipativi per «impianti funiviari di interesse locale» come definiti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2495 del 3 ottobre 2008 (regime d’aiuti compatibile con il Trattato CE – decisione Commissione Europea C(2009) 2883 del 8 aprile 2009).

**Le disposizioni che abbiamo riportato paiono condivisibili e puntuali, e in un periodo come quello attuale, nel quale le risorse pubbliche sono in calo e l’economia in una difficile fase di riassetto, risulta sempre più importante che le risorse vengano utilizzate nel pieno rispetto di queste indicazioni. La qualificazione della spesa pubblica e la sostenibilità degli investimenti sono principi che dovranno divenire una regola sempre più stringente.**

**La possibilità di deroga deve essere prevista, perché le valutazioni di interesse pubblico generale possono essere molteplici, ma occorre garantire la massima trasparenza e possibilità di valutazione da parte dei cittadini. Questo è naturalmente garantito dall’adozione di una apposita delibera da parte della giunta.**

**La legge tuttavia non prevede esplicitamente la necessità di una delibera – probabilmente perché il legislatore lo riteneva implicito, e quindi si dovrebbero seguire le disposizioni generali del diritto amministrativo, per cui una delibera dovrebbe essere necessaria – e la prassi ha portato a interpretare questa disposizione ritenendo sufficiente un semplice conchiuso di giunta per determinare le deroghe in questione, senza che possa esserci chiarezza e trasparenza sulle motivazioni oltre che sulla decisione stessa.**

Gli stessi principi devono essere estesi a Patrimonio del Trentino spa, che in molti casi si occupa di immobili con finalità produttive.

Ricordiamo infatti che la legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 all’art. 14 disciplina la costituzione della società Patrimonio del Trentino S.p.A., *in house* della Provincia, che, in base alle finalità istituzionali, deve “*provvedere per conto della Provincia e dei suoi enti funzionali all'acquisizione, alla riqualificazione, alla valorizzazione, alla conservazione, alla gestione, alla manutenzione, all'alienazione e allo sviluppo dei beni e di diritti sui beni. La società può fornire alla Provincia attività di consulenza, assistenza e altri servizi in materia di progetti d'investimento e di sviluppo economico, di collaborazione pubblico-privata e finanza di progetto, di strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione del patrimonio e per il finanziamento dei progetti d'investimento*”;

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1283/2006 è stata approvata la Convenzione che regola i rapporti tra la Provincia e la società Patrimonio del Trentino S.p.A. ed il meccanismo decisionale sotteso alle scelte di investimento.

Con questo disegno di legge si intende introdurre elementi di trasparenza nelle procedure relative ad interventi specifici chiesti dalla Provincia a Trentino Sviluppo ed a Patrimonio del Trentino spa in deroga alla procedura ordinaria che si ritiene opportuno avvengano sulla base di un atto amministrativo pubblico e motivato come le deliberazioni della Giunta provinciale.

Ad ulteriore garanzia di trasparenza nell’utilizzo di fondi pubblici, con questo disegno di legge, si impone l’obbligo alla Giunta provinciale di inoltrare annualmente una relazione, puntuale e dettagliata, alla competente commissione consiliare sul numero delle deroghe richieste e sulla loro motivazione.

Articolato

Il disegno di legge si compone di un due articoli.

Il primo articolo, composto da due commi, è modificativo dell’attuale articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese. Il primo comma sostituisce il terzo comma dell’articolo 33. Il secondo comma inserisce un comma nello stesso articolo della legge provinciale relativo all’obbligo imposto alla Giunta provinciale di rendicontazione degli interventi in deroga alla procedura ordinaria.

L’articolo 2 introduce l’articolo 33 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese relativo agli interventi di supporto realizzati da Patrimonio del Trentino S.p.A.

*cons. Luca Zeni*

Trento, **Disegno di legge sulla sostenibilità degli investimenti pubblici**

**Modificazione all’articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese: Norme di trasparenza**

Art. 1

*Modificazione dell’articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Legge provinciale sugli incentivi alle imprese)*

1. Il comma 3 dell’art. 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

“3.   I rapporti tra la Provincia e Trentino sviluppo s.p.a. sono regolati da una convenzione che stabilisce, in particolare:

a) le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità, e gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti della Provincia;

b) i criteri e le modalità per determinare le condizioni di disposizione dei beni, anche in relazione all'erogazione da parte della società degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 di questa legge nonché di quelli previsti dalla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 15;

c) le modalità di assunzione a carico del fondo di eventuali spese di custodia, manutenzione e gestione delle aree e degli immobili;

d) le modalità e le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione di immobili, tenendo conto dell’entità dei lavori.

In ogni caso, Trentino Sviluppo effettua ogni suo intervento sulla base di una specifica analisi preventiva che attesti la sussistenza di un equilibrio economico-finanziario attuale o prospettico dell’investimento e di adeguate prospettive di redditività dell’intervento medesimo, ancorché differita.  La Provincia può richiedere a Trentino Sviluppo – in deroga alla procedura ordinaria - l’inserimento nella programmazione triennale e l’attuazione di specifici interventi, sulla base di una valutazione estesa ai benefici generali e collettivi che dall’intervento medesimo possono derivare, ovvero in casi di urgenza.  Ogni singola deroga alla procedura ordinaria è richiesta a Trentino Sviluppo con deliberazione motivata della Giunta provinciale. Le modalità applicative di questo comma sono definite dagli indirizzi di cui al presente articolo e dalla Convenzione di cui al presente comma.”

2, Dopo il comma 3 dell’art. 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente comma:

“3 bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta provinciale trasmette alla competente commissione del Consiglio provinciale una relazione attestante le singole deroghe disposte in forza del comma 3 di questo articolo, con evidenza delle relative motivazioni.”

Art. 2

*Introduzione dell’articolo 33 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

1. Dopo l’art. 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è introdotto il seguente:

“Art. 33 bis

 *Interventi di supporto di Patrimonio del Trentino S.p.A.*

1. Qualora alla società Patrimonio del Trentino S.p.A., costituita ai sensi dell’art. 14 della legge provinciale n. 10 febbraio 2005, n. 1 e per le finalità ivi indicate, sia richiesta da parte della Provincia, con apposite direttive approvate con deliberazione di Giunta provinciale, di assumere un ruolo attivo nell’ambito di operazioni immobiliari strategiche, finalizzate al supporto dell’economia locale nel settore fieristico, termale, alberghiero o turistico, oppure – in supporto a Trentino Sviluppo S.p.A. – nel settore industriale o nei settori sopra indicati, Patrimonio del Trentino S.p.A. effettua ogni intervento sulla base di un’apposita analisi preventiva che attesti la sussistenza di un equilibrio economico-finanziario attuale o prospettico dell’investimento e di adeguate prospettive di redditività dell’intervento medesimo, ancorché differita.

2. La Provincia può richiedere a Patrimonio del Trentino - in deroga alla procedura ordinaria - l’attuazione di specifici interventi, sulla base di una valutazione estesa ai benefici generali e collettivi che dall’intervento medesimo possono derivare, ovvero in casi di urgenza.  Detta deroga è comunque richiesta dalla Giunta provinciale con apposita e motivata deliberazione.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta provinciale trasmette alla competente commissione del Consiglio provinciale una relazione attestante le singole deroghe disposte in forza di questo articolo, con evidenza delle relative motivazioni.”